



Venezia, 16 marzo 2021

Prot. n. 2021 / .

OGGETTO: *misure di contenimento del contagio che si applicano in zona rossa: disposizioni per lo svolgimento dei mercati.*

IL SINDACO

Premesso che:

- con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- che con delibera del Consiglio dei Ministri del 13/01/2021 lo stato di emergenza è stato prorogato al 30 aprile 2021;
- con successivi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sono state adottate misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, da ultimo con il DPCM del 02.03.2021;
- altre misure a carattere sanitario sono state disposte con Ordinanze del Ministro della Salute, da ultimo con Ordinanza del 12.03.2021;
- il Decreto-Legge 13 marzo 2021, n. 30, "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" ha ulteriormente provveduto a impartire misure urgenti per fronteggiare l'emergenza;

Considerato che:

- ➔ il DPCM del 02.03.2021 prevede, all'art. 45 comma 2, che "sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici";

Ritenuto quindi:

- ➔ necessario consentire lo svolgimento dell'attività dei singoli mercati, tenuto conto del rilievo sociale e di servizio che in particolare l'attività mercatale di generi alimentari svolge nell'ambito della comunità veneziana, in considerazione, fra l'altro, delle peculiarità di articolazione territoriale della Città e degli usi della popolazione in relazione alle misure di contenimento indotte dall'emergenza da Covid-19;
- ➔ funzionale ai fini della massima efficacia ed eseguibilità del presente provvedimento, disciplinare gli aspetti di pianificazione a carattere generale ed imprescindibile, demandando al Comandante Generale della Polizia Locale – Direttore dell'Area Polizia Locale e Sicurezza del territorio di concerto con il Direttore dell'Area Servizi al Cittadino e Imprese e Qualità della vita, di dare applicazione al presente provvedimento disponendo le azioni pianificatorie di puntuale dettaglio, come peraltro già avvenuto nei mesi precedenti;

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 50 comma 7;



ORDINA

1. Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
2. Di dare mandato al Comandante Generale della Polizia Locale – Direttore dell'Area Polizia Locale e Sicurezza del territorio di concerto con il Direttore dell'Area Servizi al Cittadino e Imprese e Qualità della vita, di attuare il presente provvedimento disponendo gli atti operativi di organizzazione dei mercati, al fine di consentire lo svolgimento degli stessi in sicurezza;
3. Il mancato rispetto delle prescrizioni impartite con i predetti atti comporterà la sospensione immediata dell'attività mercatale, quale misura di presidio igienico-sanitario, da eseguirsi a cura della Polizia Locale;
4. Il presente provvedimento è pubblicato nelle forme di legge ed è comunicato, a cura dell'ufficio competente agli operatori del mercato che possono esercitare alla luce degli attuali vincoli normativi, anche mediante consegna diretta.

Luigi Brugnaro*

*Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs 82/2005 ed è conservato nel sistema gestionale documenti del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22,23 e 23 ter D.Lgs 7/03/2005 n. 82

